



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 147 del 27 Marzo 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/A FIGC inerente la modifica degli artt. 33, 39, 101, 103, 117 delle NOIF;

COMUNICATO UFFICIALE N. 213/A FIGC inerente la perdita di efficacia del C.U. n. 110/A del 23 gennaio 2023 a far data dal 1° marzo 2025;

COMUNICATO UFFICIALE N. 219/A FIGC inerente la manifestazione di interesse per la nomina di componente aggiunto della Corte Federale di Appello;

COMUNICATO UFFICIALE N. 220/A FIGC inerente la manifestazione di interesse per la nomina di componente aggiunto del Tribunale Federale a livello nazionale – Sezione Disciplinare

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la seguente Circolari pubblicata dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 11 - 2025 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: 1) lavoro sportivo in ambito dilettantistico - Pensioni "Quota 100" - Possibilità di cumulo - Sentenza della Corte dei Conti - 2) Contributo 5x1000 - Termine 10 aprile per le nuove domande di iscrizione-

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
LEGATO	SALVATORE DOM.	17/08/2009	POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	21/03/2025	17/09/2025

ART.109 NOIF- SVINCOLI INATTIVITA' S.G.S.. – <u>ACCOLTI</u>				
MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
3728542	BRANDO EMILIANO	10/07/2011	A.S.D. DIGIESSE PRAIATORTORA	27/03/2025
3998742	ROTTA VINCENZO	02/02/2013	NUOVA REAL BAGNARA	27/03/2025
2979867	MICELI FRANCESCO	12/08/2011	A.S.D. MARCA F.C.	27/03/2025

ART.109 NOIF- L.N.D. – <u>NON ACCOLTI</u>				
MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	MOTIVO
3018234	AMATO GIULIO	27/08/2008	A.S.D. VIRTUS SOVERATO	Errato indirizzo Società appartenenza

Art. 117 bis N.O.I.F.- <u>RICHIESTE ACCOLTE</u>				
MATRICOLA	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
2209461	LONGO FRANCESCO	04/09/1981	A.S.D. RC GALLINA CALCIO	24/03/2025
4221682	PRATICO BRUNO	27/03/1992	A.S.D. RC GALLINA CALCIO	24/03/2025
6673012	CARLINI GIANLUCA	24/01/2003	A.S.D. RC GALLINA CALCIO	25/03/2025

Art. 117 bis N.O.I.F.- Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE

Le calciatrici sotto elencate sono convocate per **martedì 1 aprile 2025, alle ore 13.30**, presso il campo "Centro Tecnico Federale" di Catanzaro, sito in Via Contessa Clemenza 1, per effettuare un raduno selettivo. Si rammenta che le calciatrici dovranno presentarsi all'appuntamento, munite del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al rappresentative@rcrcalabria.it copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	VONA	FIORELLA	02/11/2004	FC	CROTONE SRL
2.	MAGNOLIA	MICHELLE	05/06/2008	FC	CROTONE SRL
3.	RUSSO	TERESA	25/06/2007	FC	CROTONE SRL
4.	CARELLI	BENEDETTA	07/08/2006	CF	CUS COSENZA
5.	PERROTTA	REBECCA	25/05/2006	CF	CUS COSENZA
6.	LAURITO	CHIARA	08/09/2006	CF	CUS COSENZA
7.	MENDICINO	ELISA	22/11/2008	CF	CUS COSENZA
8.	CASTROVILLARI	GIORGIA	24/04/2009	CF	CUS COSENZA
9.	ARMINI	GIORGIA	31/03/2006	CF	CUS COSENZA
10.	REDA	SARA	02/02/2007	CF	CUS COSENZA
11.	SICILIANO	MARIA	07/02/2002	ASD	E.COSCARELLO CASTROLIBERO
12.	SAVERINO	CARLOTTA	01/10/2010	ASD	E.COSCARELLO CASTROLIBERO
13.	STRATI	ALESSIA	16/11/2007	ASD	E.COSCARELLO CASTROLIBERO
14.	TORANO	ILARIA	21/04/2003	ASD	E.COSCARELLO CASTROLIBERO
15.	CRISEO	GIULIA	29/05/2003	ASD	E.COSCARELLO CASTROLIBERO
16.	VIGNA	SIMONA	02/10/2003	ASD	E.COSCARELLO CASTROLIBERO
17.	DE STEFANO	GIORGIA	10/09/2008		REGGINA 1914 AS ASD
18.	MONTEROSSO	REBECCA	13/02/2008		REGGINA 1914 AS ASD
19.	MORABITO	MIRIAM	10/02/2010	SSDARL	SEGATO
20.	IRITI	BEATRICE	07/07/2010	SSDARL	SEGATO
21.	MOSCATELLO	ALESSIA	10/01/2002		SPORTIVA RENDE
22.	RANDO	VALENTINA	29/08/2001		SPORTIVA RENDE

STAFF:

Allenatore: Ramunno Francesco
 Collaboratore: Ienco Michelangelo
 Collaboratore: Greco Maria Teresa
 Collaboratore: Casile Antonella
 Allenatore Portieri: Costa Orazio

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

Le calciatrici sotto elencate sono convocate per **lunedì 31 marzo 2025, alle ore 15.30**, presso il Palazzetto dello Sport di San Nicola da Crissa (VV), sito in via Toronto, per effettuare un raduno selettivo. Si rammenta che le calciatrici dovranno presentarsi all'appuntamento, munite del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al rappresentative@crcalabria.it copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che delle calciatrici.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	MACRI	ALESSIA	11.05.1999	ASD	ARCUDACE PALMI
2.	DOMINICI	LUDOVICA	18.02.2004	ASD	ARCUDACE PALMI
3.	MARTINO	LAURA	29.11.2004	ASD	ARCUDACE PALMI
4.	CRINITI	ALESSIA	08.05.2002	ASD	ARCUDACE PALMI
5.	ALESSI	DENISE	09.07.2004	ASD	ARCUDACE PALMI
6.	DRAGAN	VITTORIA ELENA	24.08.2000	ASD	CALCIO SANGIOVANNESE
7.	TALARICO	ILENIA	06.04.2006	ASD	CALCIO SANGIOVANNESE
8.	SILLS	MAIA ABIGAIL	27.12.2004	ASD	CALCIO SANGIOVANNESE
9.	CARIATI	SARA	07.04.2003	ASD	CUS COSENZA
10.	COLAVOLPE	GIULIA	04.10.2000	ASD	CUS COSENZA
11.	PERFETTI	DESIREE	13.11.2000	ASD	CUS COSENZA
12.	VONA	IORELLA MAN.	02.11.2004		UNION KROTON1988
13.	MARINO	ANGELA	15.12.2008	ASD	XENIUM
14.	FUMANTE	FRANCESCA	28.02.2003	ASD	XENIUM

STAFF:

Dirigente:	Luppino Domenico
Dirigente:	Della Torre Giuseppe
Allenatore:	Mardente Gianluigi
Collaboratore Tecnico:	Marullo Michele
Preparatore Portieri:	Lo Gatto Salvatore
Fisioterapista:	Procopio Martina
Collaboratore:	Riganati Carmen
Collaboratore:	Ciciarello Luigi

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

I calciatori sotto elencati sono convocati per **martedì 1 aprile 2025, alle ore 14.30**, presso il Palazzetto dello Sport di Amantea (CS), sito in via Maresciallo Achille Mazza, per effettuare un raduno selettivo. Si rammenta che i calciatori dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al rappresentative@crcalabria.it copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	VERARDI	FRANCESCO	27.04.2006	ASD	CITTA DI FIORE C5
2.	GENTILE	FRANCESCO	12.02.2004	ASD	CITTA DI FIORE C5
3.	BARBARO	SAMUELE	13.09.2006	ASD	CT MAESTRELLI CALCIO A 5
4.	CARACCILO	EMANUELE	10.06.2006	ASD	CT MAESTRELLI CALCIO A 5
5.	CHIAPPETTA	PAOLINO	17.02.2006	ASD	DOMENICO SPORT
6.	MORABITO	GIUSEPPE	27.07.2007	SSD	FANTASTIC FIVE SIDERNO
7.	VALIA	LUCA	03.02.2005	ASD	FUTSAL CLUB FILADELFIA
8.	MARRA	ALESSIO	24.10.2007	ASD	GALLINESE DL
9.	LETIZIA	GIORGIO	17.11.2006	ASD	GALLINESE DL
10.	GATTO	GIUSEPPE	20.02.2006	ASD	GALLINESE DL
11.	CALINDRO	LORENZO	11.04.2007	ASD	ICIERRE LAMEZIA C5
12.	MURACA	DIEGO	26.06.2006	ASD	ICIERRE LAMEZIA C5
13.	FIorentino	LEONARDO	04.03.2007	ASD	ICIERRE LAMEZIA C5
14.	TERRAZZINO	EROS TOMAS	14.05.2004	SSD	LA SPORTIVA CARIATESE
15.	MANCUSO	ANTONINO	19.07.2007	ASD	ORATORIO SALESIANO
16.	VELONA	GIUSEPPE	03.04.2007	ASD	ORATORIO SALESIANO
17.	MAURO	PIETRO MARIA	04.09.2007	ASD	PANTERE NERE CATANZARO
18.	GALLO	LORENZO	29.06.2005	ASD	PANTERE NERE CATANZARO
19.	SCARPELLO	ANTONIO	30.10.2006	ASD	POLISPORTIVA CITTANOVA

STAFF:

Dirigente Accompagnatore: Luppino Domenico
Dirigente: Della Torre Giuseppe
Allenatore: Quattrone Giovanni
Collaboratore Tecnico : Mangano Aurelio
Preparatore Portieri: Lo Gatto Salvatore
Medico: Aloï Giuseppe
Collaboratore : Luigi Ciciarello

CAMPIONATO ECCELLENZA**Modifiche al programma gare****Gara RENDE CALCIO 1968 = SAN LUCA del 30.03.2025 (ore 15.00)**

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "Romolo di Magro " di Montalto Uffugo/Taverna, sito in Via G. Verdi.

CAMPIONATO PROMOZIONE**Modifiche al programma gare****Gara BOVALINESE 1911 = PRO PELLARO del 29.03.2025 (ore 15.00)**

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale di Ardore Marina, sito in Località Vescovado.

Gara MELITO = STILOMONASTERACE CALCIO del 5.04.2025 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a domenica 6 aprile 2025, ore 15.00.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Modifiche al programma gare

Gara BRUTIAM COSENZA = MARCA FOOTBALL CLUB del 30.03.2025 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "C.S. Soccer Montalto" di Montalto Uffugo, sito in via Settimo Torinese.

Gara SPORTING POLISTENA = POLISPORTIVA BOVESE ONLUS del 29.03.2025 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante e autorizzazione rilasciata dal Comune di Cittanova con ordinanza n. 64 del 05.11.2024, si disputerà sul campo "Morreale-Proto" di Cittanova, sito in Contrada Petrarà (capienza tot. spett. 1600).

COPPA CALABRIA

Segreteria

SOCIETÀ QUALIFICATE GARA DI FINALE

Visti i risultati conseguiti nelle gare di semifinale, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 29 dell' 11.09.2024 e n. 137 del 13.03.2025, si riportano di seguito le società qualificate alla gara di Finale della Coppa Calabria in programma per mercoledì 2 aprile 2025:

A.S.D. SILANA FOOTBALL CLUB 2019

A.S.D. SPORTING POLISTENA

Gara di finale SILANA FOOTBALL CLUB 2019 = SPORTING POLISTENA del 2 aprile 2025 (ore 15.30)

La gara a margine, avrà luogo mercoledì 2 aprile 2025, con inizio alle ore 15.30, presso il campo comunale "G. d'Ippolito" di Lamezia Terme/Nicastro, sito in Via Marconi, appositamente requisito ai sensi dell'art. 69 delle N.O.I.F. e messo a disposizione dalla società A.S.D. VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919.

Per come prescritto dall'art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all'effettuazione dei tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l'arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

La società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919 organizzerà la gara per conto del Comitato Regionale Calabria L.N.D. e, pertanto, provvederà alla richiesta della forza pubblica, dell'ambulanza, all'approntamento del terreno di gioco, alla vendita dei biglietti presso i botteghini dello stadio, il cui costo unitario viene fissato in €10,00 ed a quant'altro si renda necessario per la disputa della gara medesima. Si precisa che è consentito l'ingresso gratuito ai bambini di età inferiore ai 14 anni (muniti di documento d'identità) e alle Tessere CONI FIGC (previo apposito accredito).

Si trascrive di seguito la disposizione delle rispettive tifoserie organizzate, alla quale occorre attenersi scrupolosamente:

A.S.D. SILANA FOOTBALL CLUB

A.S.D. SPORTING POLISTENA

Settore Tribuna

Settore Gradinata

Le società e A.S.D. SILANA FOOTBALL CLUB e A.S.D. SPORTING POLISTENA sono entrambe ritenute responsabili dell'ordine pubblico e devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore.

L'incontro sarà diretto dalla terna arbitrale.

I palloni di gara saranno messi a disposizione dal Comitato Regionale Calabria.

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE "ECCELLENZA"

Modifiche al programma gare

Gara SPORTIVA RENDE = CUS COSENZA del 30.03.2025 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale di Sant'Agata d'Esaro, sito in Via S. Domenico.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

Segreteria

Classifiche finali

GIRONE A

	Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
1.	A.S.D. SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	49	22	14	7	1	101	62	39	0
2.	A.S.D. C5 CITTA DI RENDE	44	22	13	5	4	103	72	31	0
3.	A.S.D. FUTSAL KROTON	41	22	12	5	5	98	76	22	0
4.	A.S.D. AESSE BUILDING	36	22	11	3	8	91	65	26	0
5.	A.S.D. NUOVA CELICO	34	22	10	4	8	79	58	21	0
6.	A.S.D. ITALIA 90 ROCCELLETTA	31	22	9	4	9	82	79	3	0
7.	A.S.D. AMANTEA FUTSAL (*)	28	22	8	4	10	104	97	7	0
8.	PIANETTE FUTSAL 2023 (*)	28	22	8	4	10	80	82	-2	0
9.	A.S.D. GUARDIA CALCIO A5 2016	25	22	7	4	11	64	95	-31	0
10.	A.S.D. SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	19	22	5	4	13	80	112	-32	0
11.	A.S.D. REAL KRIMISA	18	22	4	6	12	74	107	-33	0
12.	A.S.D. FUTSAL MORELLI 15	17	22	5	2	15	55	106	-51	0

(*) posizione a seguito di classifica avulsa

VINCENTE CAMPIONATO A.S.D. SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI

Ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

RETROCESSA A.S.D. FUTSAL MORELLI 15

PLAY-OFF

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 43 del 4.10.2024 e n. 118 del 10.02.2025 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-off le seguenti società:

3a	A.S.D. FUTSAL KROTON	punti classifica generale	41
4a	A.S.D. AESSE BUILDING	punti classifica generale	36

La società S.S.D. C5 CITTA DI RENDE si intende vincente 1° Turno Play Off (cfr. C.U. n. 118 - criteri Play-Off - lett.e)

1° TURNO sabato 29 marzo 2025 (ore 15.00)

FUTSAL KROTON - AESSE BUILDING

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato.

FINALE sabato 5 aprile 2025 (ore 15.00)

C5 CITTA DI RENDE - vincente gara FUTSAL KROTON - AESSE BUILDING

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

PLAY-OUT

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 43 del 4.10.2024 e n. 118 del 10.02.2025 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-out le seguenti società:

9a	A.S.D. GUARDIA CALCIO A5 2016	punti classifica generale	25
10a	A.S.D. SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	punti classifica generale	19

La società A.S.D. REAL KRIMISA si intende perdente i Play Out (cfr. C.U. n. 118 - criteri Play-Out)

1° TURNO - sabato 29 marzo 2025 (ore 15.00)

GUARDIA CALCIO A5 2016 - SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, accederà al secondo turno la squadra peggio classificata al termine del campionato.

SPAREGGIO (Play-Out) - sabato 5 aprile 2025

Perdente gara (GUARDIA CALCIO A5 2016 - SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB) - REAL KRIMISA

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata perdente la squadra peggio classificata in Campionato.

SPAREGGIO perdenti PLAY OUT - sabato 12 aprile 2025

Perdente (Finale Play-Out Girone A) contro Perdente (Finale Play-Out Girone B) campo neutro
a conclusione della gara di cui sopra, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, la società perdente, **verrà considerata perdente/retrocessa**.

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off o Play-Out comporta, oltre all'adozione dei consequenziali provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l'esclusione dal proseguimento della competizione.

RECUPERO GARE

Si precisa che, trattandosi di competizioni a rapido svolgimento, sia nei Play Off che nei Play Out, al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività, l'eventuale gara non disputata verrà recuperata il martedì successivo, stesso campo e orario.

GIRONE B

	Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
1.	A.S.D. FUTSAL CLUB FILADELFIA	49	20	16	1	3	95	44	51	0
2.	A.S.D. OLIMPUS	42	20	13	3	4	87	55	32	0
3.	S.S.D. FANTASTIC FIVE SIDERNO	41	20	13	2	5	74	56	18	0
4.	A.S.D. PGS AURORA GALLICO	38	20	12	2	6	84	61	23	0
5.	A.S.D. ROSARNESE	32	20	10	2	8	97	87	10	0
6.	A.S.D. C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	29	20	9	2	9	55	44	11	0
7.	A.S.D. NATURAL FUTSAL	27	20	8	3	9	62	65	-3	0
8.	A.S.D. FUTSAL SELES	25	20	7	4	9	70	74	-4	0
9.	A.S.D. ZEFHIR PELLARO C5	19	20	6	1	13	64	80	-16	0
10.	APSASD OLIMPIA 2000	14	20	4	2	14	62	84	-22	0
11.	A.S.D. SOCCER LAB ACADEMY	2	20	0	2	18	22	122	-10	0

VINCENTE CAMPIONATO A.S.D. FUTSAL CLUB FILADELFIA

Ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

RETROCESSA

A.S.D. SOCCER LAB ACADEMY

PLAY-OFF

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 43 del 4.10.2024 e n. 118 del 10.02.2025 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-off le seguenti società:

3a	S.S.D. FANTASTIC FIVE SIDERNO	punti classifica generale	41
4a	A.S.D. PGS AURORA GALLICO	punti classifica generale	38

La società A.S.D. OLIMPUS si intende vincente 1° Turno Play Off (cfr. C.U. n. 118 - criteri Play-Off - lett.e)

1° TURNO sabato 29 marzo 2025 (ore 16.00)

FANTASTIC FIVE SIDERNO - PGS AURORA GALLICO

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato.

FINALE sabato 5 aprile 2025 (ore 16.30)

OLIMPUS

- vincente gara FANTASTIC FIVE SIDERNO - PGS AURORA GALLICO

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

PLAY-OUT

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 43 del 4.10.2024 e n. 118 del 10.02.2025 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-out le seguenti società:

8a	A.S.D. FUTSAL SELES	punti classifica generale	25
9a	A.S.D. ZEFHIR PELLARO C5	punti classifica generale	19

La società APSASD OLIMPIA 2000 si intende perdente i Play Out (cfr. C.U. n. 101 - criteri Play-Out)

1° TURNO - sabato 29 marzo 2025 (ore 16.00)

FUTSAL SELES

- ZEFHIR PELLARO C5

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, accederà al secondo turno la squadra peggio classificata al termine del campionato.

SPAREGGIO (Play-Out) - sabato 5 aprile 2025

Perdente gara (FUTSAL SELES - ZEFHIR PELLARO C5)

- OLIMPIA 2000

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata perdente la squadra peggio classificata in Campionato.

SPAREGGIO perdenti PLAY OUT - sabato 12 aprile 2025

Perdente (Finale Play-Out Girone A) contro Perdente (Finale Play-Out Girone B) campo neutro
a conclusione della gara di cui sopra, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, la società perdente, **verrà considerata perdente/retrocessa**.

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off o Play-Out comporta, oltre all'adozione dei consequenziali provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l'esclusione dal proseguimento della competizione.

RECUPERO GARE

Si precisa che, trattandosi di competizioni a rapido svolgimento, sia nei Play Off che nei Play Out, al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività, l'eventuale gara non disputata verrà recuperata il martedì successivo, stesso campo e orario.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 DI CALCIO A 5 - FASE FINALE

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE GARE DI SEMIFINALE

Visti i risultati conseguiti nelle gare dei Quarti di Finale, nonché quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 54 del 23.10.2024, n. 124 del 20.02.2025, n. 128 del 27.02.2025, n. 133 del 06.03.2025 e n. 136 del 13.03.2025, si riportano di seguito le società qualificate alle gare di Semifinale ed il relativo calendario gare scaturito da apposito sorteggio effettuato il 26 marzo 2025, alla presenza delle società intervenute (videoconferenza):

CAMPO

Vincente GARA 1	A.S.D. CITTA DI FIORE C5	Palasport San Giovanni in Fiore - Loc. Pirainella
Vincente GARA 2	S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE	Palestra L.S. Cariati - Cariati - Via Nicola Golia
Vincente GARA 3	A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO	Palasport "Sant'Elia di Pentone - Via Nicolas Green
Vincente GARA 4	GALLINESE DL	Palestra di Gallina/RC - Via San Francesco da Sales

Le quattro squadre vincenti i quarti di finale verranno suddivise in due accoppiamenti con gare ad eliminazione diretta, ad andata e ritorno, sarà dichiarata vincente della semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti (senza attribuire valore doppio alle reti segnate in trasferta - Cfr C.U. n.3 LND - Comitato Regionale - pag. 47).

Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore.

Gare di andata - 30 marzo 2025 (ore 18.00) (accordi intercorsi società interessate)

PANTERE NERE CATANZARO	- CITTA DI FIORE C5
VINCENTE GARA 3	- VINCENTE GARA 1

Gare di andata - 30 marzo 2025 (ore 18.00) (accordi intercorsi società interessate)

LA SPORTIVA CARIATESE	- GALLINESE DL
VINCENTE GARA 2	- VINCENTE GARA 4

Gare di ritorno - 06 aprile 2025 (ore 11.00)

CITTA DI FIORE C5	- PANTERE NERE CATANZARO
VINCENTE GARA 1	- VINCENTE GARA 3

Gare di ritorno - 06 aprile 2025 (ore 15.30) (accordi intercorsi società interessate)

GALLINESE DL	- LA SPORTIVA CARIATESE
VINCENTE GARA 4	- VINCENTE GARA 2

GARA DI FINALE

Le società vincenti le due semifinali disputeranno l'incontro di Finale che si svolgerà con gara unica, con l'osservanza delle norme di cui all' art. 51, comma 3 primo capoverso, delle N.O.I.F., in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore.

La gara di FINALE avrà luogo domenica 13 APRILE 2025, con inizio alle ore 11.00, su campo neutro da definire.

RECUPERO GARE PLAY OFF e FASE FINALE REGIONALE

Per come già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 23.10.2024, si rammenta che sia nei Play Off che nella Fase Finale Regionale, al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività, l'eventuale gara non disputata verrà recuperata il giorno successivo.

DISCIPLINA SPORTIVA PLAY OFF e FASE FINALE REGIONALE

Per la Fase Finale Regionale, nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara e nei suoi confronti verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 6), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione.

La rinuncia a gara comporterà la sanzione dell'ammenda di €. 200,00.

Gli arbitri saranno designati dal C.R.A. Calabria.

La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D.

Per quanto concerne l'abbreviazione dei termini procedurali della Fase Finale Regionale si rimanda all'apposito Comunicato Ufficiale della Segreteria Federale F.I.G.C. (C.U.n. 148/A FIGC).

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE MEMORIAL "S. GALLO"

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE GARA DI FINALE

Visti i risultati conseguiti nelle gare di semifinale, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 64 del 6.11.2024, si riportano di seguito le società qualificate alla gara di Finale della Coppa Calabria Calcio a Cinque - Memorial S. Gallo;

SPORTING CASALI DEL MANCO

A.S.D. SPORTING MELICUCCO

Gara di finale **SPORTING CASALI DEL MANCO = SPORTING MELICUCCO** del 9 aprile 2025

La gara a margine, organizzata dal Comitato Regionale Calabria F.I.G.C. - L.N.D., si disputerà **mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 16.00**, sul campo **PALASPORT S. GALLO di Catanzaro**, sito in Loc. Corvo - Via Brigata, appositamente messo a disposizione dal Comune di Catanzaro (autorizzazione prot. n. 31279 del 24.03.2025 - max 100 spett.).

In riferimento a quanto prescritto dall'art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all'effettuazione dei tempi supplementari di cinque minuti ciascuno. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, si provvederà a designare la squadra vincente attraverso la disputa dei calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

Le Società **SPORTING CASALI DEL MANCO** e **A.S.D. SPORTING MELICUCCO** sono entrambe ritenute responsabili dell'ordine pubblico e devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore ciascuna.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Modifiche al programma gare

Gara **HAMMERS FC = ASD MATICI** del 30.03.2025 (ore 10.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 11.00.

Gara **VAL GALLICO = SAN NICOLA MELICUCCO** del 30.03.2025 (ore 16.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a sabato 29 marzo 2025, ore 17.30.

Gara **XENIUM = REGGIO SPORTING CLUB** del 30.03.2025 (ore 17.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 18.00.

4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARDORE	SORIANO 2010	R	30/03/2025 15:00	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
BOCALE CALCIO ADMO	CITTANOVA CALCIO	R	30/03/2025 15:00	142 COMUNALE "SAVERIO SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
BRANCALEONE	DIGIESSE PRAIATORTORA	R	30/03/2025 15:00	387 COMUNALE "BORRELLO"	BRANCALEONE	CONTRADA CORDOVA
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	ROSSANESE	R	30/03/2025 15:00	475 COMUNALE "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
PAOLANA	REGGIO RAVAGNESE 1960	R	30/03/2025 15:00	13 COMUNALE "E. TARSITANO"	PAOLA	CONTRADA TINA
RENDE CALCIO 1968	SAN LUCA	R	30/03/2025 15:00	92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI
U.S. PALMESE 1912	CASTROVILLARI CALCIO	R	30/03/2025 15:00	12 COMUNALE "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO
VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	GIOIESE 1918	R	30/03/2025 15:00	14 COMUNALE "G. D'IPPOLITO"	LAMEZIA TERME/NICASTRO	VIA MARCONI

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MESORACA CALCIO	CALCIO MALVITO	R	29/03/2025 15:00	151 COMUNALE "SALVATORE BAFFA"	COTRONEI	VIA GRAMSCI
ALTOMONTE RC	SOCCER MONTALTO	R	30/03/2025 15:00	184 COMUNALE "VINCENZO BIANCO"	ALTOMONTE	LARGO GAETANO SCIREA
CASSANO SYBARIS	CAMPORA	R	30/03/2025 15:00	46 COMUNALE "P.TOSCANO"	CASSANO ALL'IONIO	VIA PONTE NUOVO
CITTA AMANTEA 1927	AEK CROTONE	R	30/03/2025 15:00	42 COMUNALE "S.MEDAGLIA"	AMANTEA	VIA DEGLI STADI - LOC. COLONGI
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	V.E. RENDE	R	30/03/2025 15:00	55 COMUNALE "S. FRANCESCO"	LUZZI	CONTRADA GIDORA
JUVENILIA ROSETO C.S.	TREBISACCE CALCIO	R	30/03/2025 15:00	271 COMUNALE ROSETO CAPO SPULICO	ROSETO CAPO SPULICO/MARINA	VIALE OLIMPIA
PLM MORRONE	SERSALE CALCIO 1975	R	30/03/2025 15:00	492 COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
SCALEA CALCIO 1912	COTRONEI CALCIO	R	30/03/2025 15:00	25 COMUNALE "D.LONGBUCCO"	SCALEA	VIA FAZIO DEGLI UBERTI

GIRONE B - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOVALINESE 1911	PRO PELLARO	R	29/03/2025 15:00	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
ATLETICO MAIDA	MELICUCCO CALCIO	R	30/03/2025 15:00	83 COMUNALE "ROCCO RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
CITTA DI GUARDAVALLE 1975	BIANCO	R	30/03/2025 15:00	62 COMUNALE "N.COSCIA"	GUARDAVALLE	VIA MENTANA DI GUARDAVALLE
COMPENS. CAPO VATICANO	VAL GALICO	R	30/03/2025 15:00	325 COMUNALE "S.GIOVANNI BOSCO"	RICADI	FRAZ.SAN NICOLO' - LOC. GURNA
DELIESE	VIRTUS ROSARNO	R	30/03/2025 15:00	32 COMUNALE DELIANUOVA	DELIANUOVA	VIA CARMELIA
GIOIOSA JONICA ASD	CARAFFA	R	30/03/2025 15:00	61 COMUNALE GIOIOSA JONICA	GIOIOSA JONICA	RIIONE EUROPA
SAN NICOLA CHIARAVALLE	MELITO	R	30/03/2025 15:00	31 COMUNALE "F.P. MAELLARE"	CHIARAVALLE CENTRALE	LOCALITA' FORESTA
STILOMONASTERACE CALCIO	AFRICO	R	30/03/2025 15:00	64 COMUNALE "BOSCO-LOMBARDO"	MONASTERACE	LOCALITA' BUA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SAN LUCIDO	FUSCALDO CALCIO 1973	R	29/03/2025 15:00	90 COMUNALE "P.PROVENZANO"	SAN LUCIDO	P.LE DE COUBERTIN - POLELLA
BISIGNANO	NUOVA ROGGIANO 2020	R	29/03/2025 15:00	92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI
KRATOS BISIGNANO	THEMESEN	R	29/03/2025 15:00	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
RANGERS CORIGLIANO	ACRI ACADEMY	R	29/03/2025 15:00	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
AUDACE SAN MARCO	MIRTO CROSIA	R	30/03/2025 15:00	91 COMUNALE "A.SPADAFORA"	SAN MARCO ARGENTANO	VIA DANTE ALIGHIERI
REAL TREBISACCE	GEPPINO NETTI	R	30/03/2025 15:00	314 COMUNALE "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI
SPEZZANO ALBANESE	LUZZESE CALCIO 1965	R	30/03/2025 15:00	27 COMUNALE "V. VATTIMO"	SPEZZANO ALBANESE	CONTRADA SERRALTA

GIRONE B - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL COSENZA	CITTA DI CIRO MARINA	R	29/03/2025 15:00	416 C.S. REAL COSENZA 2	COSENZA	VIALE MAGNA GRECIA
BRUTIUM COSENZA	MARCA FOOTBALL CLUB	R	30/03/2025 15:00	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
CUTRO	STELLE AZZURRE SILANA	R	30/03/2025 15:00	285 COMUNALE "SAN LEONARDO"	SAN LEONARDO DI CUTRO	VIA LIBERTA 45/SAN LEONARDO
GARIBALDINA	SCANDALE	R	30/03/2025 15:00	60 COMUNALE "ANTONIO LEO"	SOVERIA MANNELLI	VIA COL VENTO
ROCCA DI NETO 1966	CUS COSENZA	R	30/03/2025 15:00	396 COMUNALE "SANT'AGOSTINO"	ROCCA DI NETO	VIA ANTONIO GRAMSCI
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	SAN FILI 1926	R	30/03/2025 15:00	26 COMUNALE "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA

GIRONE C - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PISCOPIO 2019	ROMBIOLESE	R	29/03/2025 15:00	471 COM."DAVIDE D'ANGELO" PISCOPIO	VIBO VALENTIA FRAZ. PISCOPIO	VALLEMESIMA-PISCOPIO
CITTA DI SOVERATO	SANTONOFRIO CALCIO	R	30/03/2025 15:00	131 COMUNALE "B.SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE
PINO DONATO TAVERNA	REAL FABRIZIESE	R	30/03/2025 15:00	332 COMUNALE "PINO DONATO"	TAVERNA	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
POLISPORTIVA PALERMITI	BIVONGI PAZZANO 1968	R	30/03/2025 15:00	259 COMUNALE "M. NOTARO"	PALERMITI	VIA REGINA ELENA
REAL MONTEPAONE	LAUREANA 2021	R	30/03/2025 15:00	375 COMUNALE MONTEPAONE	MONTEPAONE LIDO	VIA ALESSANDRO MANZONI
ROSARNESE	PROMOSPORT LAMEZIA	R	30/03/2025 15:00	39 COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA
SERSALESE	PIZZO	R	30/03/2025 15:00	299 COMUNALE "FERRARIZZI"	SERSALE	LOC. FERRARIZZI

GIRONE C - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PINO DONATO TAVERNA	LAUREANA 2021	R	02/04/2025 15:30	332 COMUNALE "PINO DONATO"	TAVERNA	VIA DEL CAMPO SPORTIVO

GIRONE D - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RC GALLINA CALCIO	CITTA DI SIDERNO	R	29/03/2025 15:00	75 C.S. GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA
SAN GAETANO CATANOSO	CATONA CALCIO	R	29/03/2025 15:00	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SPORTING POLISTENA	POLISPORTIVA BOVESE ONL	R	29/03/2025 15:00	73 COMUNALE "MORREALE-PROTO"	CITTANOVA	CONTRADA PETRARA
TAURIANOVA ACADEMY	BAGNARESE	R	29/03/2025 15:00	41 COMUNALE "T.BATTAGLIA"	TAURIANOVA	VIA MATTEOTTI
CAMPESE	GEBBIONE 2020	R	30/03/2025 15:00	196 COMUNALE PARRINELLO-REPACI	CAMPO CALABRO	VIA CAMPANILE
RIZZICONI	ACADEMY ARDORE	R	30/03/2025 15:00	267 COMUNALE RIZZICONI	RIZZICONI	CONTRADA LIMORTI
ROCCELLA	GALLINESE DL	R	30/03/2025 15:00	40 COMUNALE "NINETTO MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
SIDERNO 1911	CS LAZZARO 1974	R	30/03/2025 15:00	7 "F. RACITI"	SIDERNO	VIA TAMBURI

COPPA CALABRIA

GARA DI FINALE

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	SPORTING POLISTENA	A	02/04/2025 15:30	14 COMUNALE "G. D'IPPOLITO"	LAMEZIA TERME/NICASTRO	VIA MARCONI

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CATANZARO 1929 S.R.L.	CROTONE S.R.L.	R	30/03/2025 15:00	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
LOCRI NEXT GEN	E.COSCARELLO CASTROLIB.	R	30/03/2025 15:00	34 COMUNALE "G.R. MACRI"	LOCRI	VIA COSMANO
SPORTIVA RENDE	CUS COSENZA	R	30/03/2025 15:00	273 COMUNALE SANT'AGATA D'ESARO	SANT'AGATA D'ESARO	VIA S.DOMENICO

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI FIORE C5	LA SPORTIVA CARIATESE	R	29/03/2025 17:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
DUELLE FUTSAL CETRARO	RHEGION 730 FC	R	29/03/2025 18:00	730 PALASPORT "CIRO GIORDANELLI"	CETRARO	LOC. CASTELLUZZO
GALLINESE DL	REGGIO CALABRIA CALCIO A5	R	29/03/2025 15:30	850 POLIVALENTE BOCCIONI	REGGIO CALABRIA	VIALE MESSINA
MIRTO C5	BFB ROVITO	R	29/03/2025 15:00	808 PALASPORT CROSIA C5	CROSIA MIRTO	VIA SPADOLINI
PANTERE NERE CATANZARO	NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	R	29/03/2025 15:00	687 PALASPORT "S. ELIA" C/5	SANT'ELIA DI PENTONE	VIA NICOLAS GREEN
POLISPORTIVA CITTANOVA	ICIERRE LAMEZIA C5	R	29/03/2025 18:00	780 STRUTT.SPORT.SCUOLA "L.CHITTI"	CITTANOVA	VIA GALILEO GALILEI 7

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2 - PLAY OFF

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL KROTON	AESSE BUILDING	A	29/03/2025 15:00	711 PALASPORT "PALAKRO" C/5	CROTONE	LOC. BERNARO-VIA G.DA FIORE

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FANTASTIC FIVE SIDERNO	PGS AURORA GALLICO	A	29/03/2025 16:00	927 PALASPORT "E. KENNEDY SHRIVER"	SIDERNO	VIALE SASSO MARCONI

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2 - PLAY OUT

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GUARDIA CALCIO A5 2016	SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	A	29/03/2025 15:00	756 C.S. SPORTING CLUB C/5	GUARDIA PIEMONTESE	VIA RAGUSA

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL SELES	ZEFHIR PELLARO C5	A	29/03/2025 16:00	645 ASS.SPORTIVA "DON MILANI" C/5	GIOIOSA JONICA	VIA A. DIAZ

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5 - FASE FINALE**GARE DI SEMIFINALE - ANDATA**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LA SPORTIVA CARIATESE	GALLINESE DL	A	30/03/2025 18:00	928 PALESTRA L.S. CARIATI C/5	CARIATI	VIA NICOLA GOLIA
PANTERE NERE CATANZARO	CITTA DI FIORE C5	A	30/03/2025 18:00	687 PALASPORT "S. ELIA" C/5	SANT'ELIA DI PENTONE	VIA NICOLAS GREEN

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE**GIRONE A - 7 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO SANGIOVANNESE	PIANETTE FUTSAL 2023	R	30/03/2025 17:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
CUS COSENZA	REAL KRIMISA	R	30/03/2025 16:00	741 PALACUS CENTRO UNIVERSITA C/5	RENDE/ARCAVACATA	VIA PIETRO BUCCI-UNIVERSITA
DIAMANTE CASELLI PASCALE	8 MARZO	R	30/03/2025 15:00	934 PALESTRA "I.I.S.S. DIAMANTE" C/5	DIAMANTE	LOCALITA PRAINO
UNION KROTON 1988	SPORTIVA RENDE	R	30/03/2025 10:30	711 PALASPORT "PALAKRO" C/5	CROTONE	LOC. BERNARO-VIA G.DA FIORE

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VAL GALLICO	ASD SAN NICOLA MELICUCCO	R	29/03/2025 17:30	649 C.S. MIRABELLA "OPEN" C/5	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA
HAMMERS FC ASD	A.S.D.MATICI A.P.S.	R	30/03/2025 11:00	604 CENTRO SPORTIVO HAMMERS FC	SETTINGIANO-MARTELLETO	VIA BIVIERI - LOC. CAMPO
XENIUM	REGGIO SPORTING CLUB	R	30/03/2025 18:00	651 C.S. FAMILIARI C/5	REGGIO CALABRIA	VIA REGGIO CAMPI PIETRASTORTA

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R		
CASTROVILLARI CALCIO	- ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	1 - 1
CITTANOVA CALCIO	- RENDE CALCIO 1968	2 - 0
DIGIESE PRAIATORTORA	- BOCALE CALCIO ADMO	0 - 2
GIOIESE 1918	- BRANCALEONE	2 - 0
REGGIO RAVAGNESE 1960	- VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	0 - 0
ROSSANESE	- ARDORE	2 - 0
SAN LUCA	- U.S. PALMESE 1912	0 - 3
SORIANO 2010	- PAOLANA	4 - 2

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R			GIRONE B - 11 Giornata - R		
AEK CROTONE	- SCALEA CALCIO 1912	0 - 0	AFRICO	- SAN NICOLA CHIARAVALLE	0 - 1
CALCIO MALVITO	- CASSANO SYBARIS	0 - 2	BIANCO	- COMPRENS. CAPO VATICANO	2 - 2
CAMPORA	- DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	2 - 6	(1) CARAFFA	- DELIESE	0 - 4
COTRONEI CALCIO	- PLM MORRONE	2 - 0	MELICUCCO CALCIO	- GIOIOSA JONICA ASD	0 - 3
SERSALE CALCIO 1975	- MESORACA CALCIO	1 - 1	(1) MELITO	- BOVALINESE 1911	0 - 2
SOCCER MONTALTO	- CITTA AMANTEA 1927	2 - 1	PRO PELLARO	- ATLETICO MAIDA	2 - 1
TREBISACCE CALCIO	- ALTOMONTE RC	1 - 0	VAL GALLICO	- STILOMONASTERACE CALCIO	0 - 1
V.E. RENDE	- JUVENILIA ROSETO C.S.	3 - 3	VIRTUS ROSARNO	- CITTA DI GUARDAVALE 1975	3 - 0

(1) - disputata il 22/03/2025

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/03/2025

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE C - 8 Giornata - R		
PRASAR	- PIZZO	0 - 0 GST

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE B - 6 Giornata - R		
REAL COSENZA	- SCANDALE	0 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R			GIRONE B - 9 Giornata - R		
ACRI ACADEMY	- BISIGNANO	0 - 1	AUDACE DECOLLATURA	- S.MAURO MARCHESATO	2 - 1
(1) FUSCALDO CALCIO 1973	- SPEZZANO ALBANESE	5 - 2	CITTA DI CIRO MARINA	- CUTRO	0 - 0
(1) GEPPINO NETTI	- AUDACE SAN MARCO	4 - 2	(1) CUS COSENZA	- BRUTTIUM COSENZA	1 - 0
(1) LUZZESE CALCIO 1965	- REAL TREBISACCE	1 - 1	(1) MARCA FOOTBALL CLUB	- REAL COSENZA	1 - 0
MIRTO CROSIA	- DIAMANTE CASELLI PASCALE	2 - 2	SAN FILI 1926	- ROCCA DI NETO 1966	1 - 2
NUOVA ROGGIANO 2020	- KRATOS BISIGNANO	0 - 1	SCANDALE	- SILANA FOOTBALL CLUB 2019	3 - 1
THEMESEN	- ATLETICO SAN LUCIDO	1 - 0			

(1) - disputata il 22/03/2025

(1) - disputata il 22/03/2025

GIRONE C - 9 Giornata - R		
BIVONGI PAZZANO 1968	- CITTA DI SOVERATO	3 - 1
LAUREANA 2021	- PISCOPIO 2019	5 - 4
(1) PIZZO	- ROSARNESE	2 - 1
(1) PROMOSPORT LAMEZIA	- PRASAR	2 - 1
REAL FABRIZIESE	- POLISPORTIVA PALERMITI	2 - 0
ROMBIOLESE	- PINO DONATO TAVERNA	2 - 1
SANTONOFRIO CALCIO	- SERSALESE	2 - 0

(1) - disputata il 22/03/2025

GIRONE D - 9 Giornata - R		
(1) ACADEMY ARDORE	- SAN GAETANO CATANOSO	8 - 0
(1) BAGNARESE	- CAMPESE	0 - 0
(1) CATONA CALCIO	- SPORTING POLISTENA	2 - 2
CITTA DI SIDERNO	- TAURIANOVA ACADEMY	0 - 0
(1) CS LAZZARO 1974	- RC GALLINA CALCIO	2 - 0
GALLINESE DL	- SIDERNO 1911	3 - 1
(1) GEBBIONE 2020	- RIZZICONI	1 - 2
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	- ROCCELLA	0 - 2

(1) - disputata il 22/03/2025

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R		
CUS COSENZA	- CROTON S.R.L.	5 - 0
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- SPORTIVA RENDE	0 - 2

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R		
BFB ROVITO	- GALLINESE DL	4 - 8
ICIERRE LAMEZIA C5	- DUELLE FUTSAL CETRARO	4 - 5
LA SPORTIVA CARIATESE	- PANTERE NERE CATANZARO	3 - 4
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	- DOMENICO SPORT	3 - 3
REGGIO CALABRIA CALCIO A5	- CITTA DI FIORE C5	7 - 0
RHEGION 730 FC	- MIRTO C5	1 - 3

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R		
AESSE BUILDING	- SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	5 - 1
AMANTEA FUTSAL	- C5 CITTA DI RENDE	6 - 7
FUTSAL KROTON	- SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	8 - 5
FUTSAL MORELLI 15	- REAL KRIMISA	2 - 2
GUARDIA CALCIO A5 2016	- ITALIA 90 ROCCELLETTA	5 - 2
NUOVA CELICO	- PIANETTE FUTSAL 2023	7 - 1

GIRONE B - 11 Giornata - R		
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	- PGS AURORA GALLICO	5 - 1
FANTASTIC FIVE SIDERNO	- NATURAL FUTSAL	5 - 1
FUTSAL CLUB FILODELFA	- ZEFHIR PELLARO C5	10 - 3
ROSARNESE	- FUTSAL SELES	9 - 7
SOCCER LAB ACADEMY	- OLIMPIA 2000	2 - 6

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5 - FASE FINALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

QUARTI DI FINALE - 3 Giornata Triangolare		
FUTSAL SELES	- PANTERE NERE CATANZARO	1 - 4
GALLINESE DL	- ICIERRE LAMEZIA C5	5 - 4

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
PIANETTE FUTSAL 2023	- DIAMANTE CASELLI PASCALE	0 - 8
REAL KRIMISA	- UNION KROTON 1988	2 - 6
(1) SPORTIVA RENDE	- CALCIO SANGIOVANNESE	3 - 1
8 MARZO	- CUS COSENZA	1 - 3

(1) - disputata il 22/03/2025

GIRONE B - 6 Giornata - R		
A.S.D.MATICI A.P.S.	- VAL GALLICO	1 - 3
ASD SAN NICOLA MELICUCCO	- ARCUDACE PALMI CLUB	2 - 4
REGGIO SPORTING CLUB	- HAMMERS FC ASD	3 - 1

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 26.03.2025, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/ 3/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 150,00 VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919

Per presenza di persone non identificate, perché non inserite in distinta ma riconducibili alla società, nei pressi degli spogliatoi a fine gara due delle quali rivolgevano parole ingiuriose all'indirizzo del Commissario di campo (Rapporto C.d.c.).

€ 100,00 REGGIO RAVAGNESE 1960

Per presenza di persone non identificate, perché non inserite in distinta ma riconducibili alla società, nei pressi degli spogliatoi a fine gara (Rapporto C.d.c.).

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

PENNESTRI FRANCESCO (BOCALE CALCIO ADMO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

INFUSINO LORENZO ANTONIO (GIOIESE 1918)

DE MARCO GIUSEPPE

(REGGIO RAVAGNESE 1960)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARBONE MATTEO (BRANCALEONE)

PUOLI ANDREA

(DIGIESE PRAIATORTORA)

ARENOSO LA TORRE FEDERICO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LIBRI GIOVANNI (BRANCALEONE)

FICARA PAOLO

(PAOLANA)

ANGIO PASQUALE (SAN LUCA)

ETUSS GODFREY

(SORIANO 2010)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MURDACA SEBASTIANO MANU (ARDORE)

GALLETTA GIOVANNI

(BRANCALEONE)

LAGANA MARCO (BRANCALEONE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

URRUTY BOURRAS TOMAS (REGGIO RAVAGNESE 1960)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GALLETTA DANIELE	(BRANCALEONE)	HABACHI ACHRAF	(CASTROVILLARI CALCIO)
MAITINI NICOLAS	(DIGIESE PRAIATORTORA)	PALERMO ANDREA	(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

AMMONIZIONE (VI INFR)

NUCERA CARMELO SEBASTI	(ARDORE)	FIUMARA AMILCARE	(U.S. PALMESE 1912)
------------------------	----------	------------------	---------------------

AMMONIZIONE (III INFR)

LANGATA MOUSSA BACHIR	(ARDORE)	ROSSITTO GABRIEL	(BOCALE CALCIO ADMO)
CARVALHO VIANNA JOAO VICTOR	(BRANCALEONE)	PALERMO LORENZO	(CASTROVILLARI CALCIO)
POLTERO FRANCESCO	(DIGIESE PRAIATORTORA)	SCARF MICHAEL	(GIOIESE 1918)
GIGLIOTTI ANGELO	(RENDE CALCIO 1968)	TRINGALI GIUSEPPE	(RENDE CALCIO 1968)
PANZA FEDERICO	(ROSSANESE)		

AMMONIZIONE (II INFR)

DE LA CRUZ CALERO ALFONSO	(GIOIESE 1918)	DELLA CHIARA ENZO	(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)
---------------------------	----------------	-------------------	---------------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

MANCUSO SANTI	(ARDORE)	GOLIA FRANCESCO FLAVI	(CASTROVILLARI CALCIO)
BECEIRO PEREIRO IAGO	(SORIANO 2010)		

CAMPIONATO PROMOZIONE**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/ 3/2025**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CORMACI ANTONIO	(MELITO)
-----------------	----------

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CANDITO FRANCESCO	(MELITO)
-------------------	----------

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CALDERONE FRANCESCO	(BOVALINESE 1911)	TRINGALI GIOVANNI	(MELITO)
---------------------	-------------------	-------------------	----------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALASSIA TOMAS ADRIAN	(CARAFFA)	CRISTIANO GIOVANNI	(CARAFFA)
TELLO MORI SANTIAGO	(DELIESE)		

AMMONIZIONE (XI INFR)

TRIPODI ANNUNZIATO	(MELITO)
--------------------	----------

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MARTINEZ FUSTER JONATHAN	(MELITO)
--------------------------	----------

AMMONIZIONE (VII INFR)

NIRTA GIOVANNI (BOVALINESE 1911)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCOZZAFAVA DAVIDE (CARAFFA)

AMMONIZIONE (I INFR)COSSU RICCARDO (CARAFFA)
MARINELLI LAUTARO DANIEL (MELITO)

ARTUSO GIUSEPPE JUNIOR (DELIESE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/ 3/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 600,00 ALTOMONTE RC**

Per ripetuti sputi da parte di propri sostenitori all'indirizzo di uno degli Assistenti Arbitrali, alcuni dei quali lo attingevano alla schiena nonché per lancio di acqua e di una pietra all'indirizzo dello stesso senza colpirlo, nonché per avere propri tesserati danneggiato la porta dello spogliatoio ospite (con obbligo di tenere indenne la società Trebisacce Calcio dei danni subiti se richiesti e documentati).

€ 250,00 DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI

Per uso di fumogeni e sparo di due petardi da parte di propri sostenitori a inizio gara.

€ 200,00 V.E. RENDE

Per presenza di persone non autorizzate in campo a fine gara, una delle quali rivolgeva parole irrispettose all'indirizzo dell'arbitro.

€ 150,00 TREBISACCE CALCIO

Per avere propri sostenitori, in due occasioni durante la partita, lanciato in campo dei palloni per interrompere il normale svolgimento della gara.

€ 100,00 ATLETICO MAIDA

Per comportamento offensivo nei confronti di uno degli Assistenti arbitrali da parte di propri sostenitori durante la gara.

DIRIGENTI**INIBIZIONE FINO AL 2/ 4/2025**

MERCURIO BRUNO (MESORACA CALCIO)

Per comportamento offensivo nei confronti di calciatore avversario alla fine del primo tempo.

GALLO ETTORE (SERSALE CALCIO 1975)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

MASSAGGIATORI**INIBIZIONE FINO AL 2/ 4/2025**

TELLI GUGLIELMO (AFRICO)

Per entrata abusiva in campo e proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE

PASCUZZO MARIO (AL TOMONTE RC)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro a fine gara.

MAIO MAURIZIO (MELICUCCO CALCIO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale durante la gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

DE IACOVO ANDREA (CALCIO MALVITO)

Per parole ingiuriose nei confronti di un calciatore avversario, durante la gara.

ESPOSITO ROSARIO (SERSALE CALCIO 1975)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

CRIACO FRANCESCO (AFRICO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

VERBARO GIUSEPPE (PRO PELLARO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GRANDE DAVIDE (ATLETICO MAIDA)

DOMANICO GIUSEPPE (V.E. RENDE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORABITO PIETRO (AFRICO)

PERRI SIMONE (CITTA AMANTEA 1927)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOMASI DIEGO (CALCIO MALVITO)

ELENA TOMAS DANIEL (CASSANO SYBARIS)

CASELLA MATTEO (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

NICOLETTI FRANCESCO (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

PIZZOLEO UMBERTO (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

ZUNINO MERCOL BRUNO LAUTARO (JUVENILIA ROSETO C.S.)

ESCUDEIRO SUAREZ MARIANO LIONEL (SAN NICOLA CHIARAVALLE)

TASCON BRUNO (SAN NICOLA CHIARAVALLE)

SCALISE SALVATORE (SERSALE CALCIO 1975)

IACONO ALESSANDRO (VAL GALLICO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CRIACO BRUNO (AFRICO)

CESANA FRANCO (ATLETICO MAIDA)

ROBAINA STANGONI MARTIN LEONEL (VAL GALLICO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PATEA FRANCESCO (AFRICO)

DE MARTINO MARCO (ATLETICO MAIDA)

LAGANI NICOLO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

PAVIA LORENZO (MELICUCCO CALCIO)

DA COSTA GASPERINI GUILHERME (SAN NICOLA CHIARAVALLE)

BENVENUTO KEVIN (SOCCER MONTALTO)

BOUVET MANUEL CRUZ (SOCCER MONTALTO)

CASCIARO SANTE (V.E. RENDE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PROCOPIO EMANUELE (CAMPORA)

TESARE MAURICIO NAHUEL (COTRONEI CALCIO)

MERCURI FABIO (MELICUCCO CALCIO)

CARVAJAL SANCHEZ JUAN SEBASTIAN (VAL GALLICO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CHIANELLO GIUSEPPE	(CAMPORA)	BILOTTA MARCO	(PLM MORRONE)
DI GIACOMANTONIO GINO	(PRO PELLARO)	TUTINO SIMONE	(SERSALE CALCIO 1975)
CORBO LORENZO	(SOCCER MONTALTO)		

AMMONIZIONE (VI INFR)

DE STEFANO ANTONIO	(CITTA AMANTEA 1927)	ABBRUZZESE FRANCESCO	(SOCCER MONTALTO)
PAPALEO ROCCO	(STILOMONASTERACE CALCIO)	GRANATA FRANCESCO	(TREBISACCE CALCIO)
CHIDICHIMO GABRIELE	(V.E. RENDE)	SCARAMUZZINO DOMENICO	(VAL GALLICO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ALCOLADO SEGURA FRANCISCO	(ALTOMONTE RC)	D ACRÌ ELIOFRANCESCO	(ALTOMONTE RC)
CHIEFFA ANTONIO	(CAMPORA)	MANNAI MOHAMED AMINE	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
COROZO VASQUEZ GABRIEL EDUARDO	(SAN NICOLA CHIARAVALLE)		

AMMONIZIONE (II INFR)

CRICCO GIOACCHINO	(BIANCO)	BARBIERI TOMAS GABRIEL	(CITTA AMANTEA 1927)
ALVES ABIB EID SAID NICOLAU	(COTRONEI CALCIO)	JAITEH EBRIMA	(GIOIOSA JONICA ASD)
ACUNA SERGIO MIGUEL	(SAN NICOLA CHIARAVALLE)		

AMMONIZIONE (I INFR)

MICHENZI MANUEL	(ATLETICO MAIDA)	SPATOLISANO FILIPPO	(BIANCO)
BOIERO JUAN MARTIN	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)	COLUCCIO NICHOLAS	(GIOIOSA JONICA ASD)
NOCERA DAVIDE	(PRO PELLARO)	GONCALVES MORENO WILSON GIVEN	(STILOMONASTERACE CALCIO)
LAMBERTI FACUNDO	(TREBISACCE CALCIO)	LAVILLA SIMONE	(VAL GALLICO)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

DELIBERE

Gara del 16/ 3/2025 PRASAR - PIZZO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 143 del 20 marzo 2025;

Dato atto che la società A.S.D. Pizzo ha preannunciato ricorso in merito alla gara in oggetto;

Rilevato che il ricorso è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione del ricorso rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

Rilevato che è stato versato dalla società ricorrente il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

Letto il ricorso con il quale la A.S.D. Pizzo chiede di irrogarsi alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la società A.S.D. Prasar al minuto n. 23 del secondo tempo ha operato la sostituzione del calciatore con la maglia n. 11 (indicato ed identificato in distinta come Maiorino Luca, nato il 09.01.2007) facendo entrare il calciatore con la maglia n. 9 senza che nessun atleta della A.S.D. Prasar contraddistinto dalla maglia n. 9 fosse presente nella distinta che la stessa società aveva consegnato all'arbitro ed alla ricorrente, contravvenendo altresì alle disposizioni del C.R. Calabria in ordine ai limiti di partecipazione calciatori in relazione all'età;

Lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società A.S.D. Prasar;

Letto il referto arbitrale da cui risulta che per un errore nella distinta della società A.S.D. Prasar il calciatore n. 9 sig. Marid Anas (nato il 21/10/2004 tessera 1258860) pur risultando senza numero è stato correttamente identificato dal direttore di gara con il numero 9";

Considerato che il referto di gara è sufficiente per formare il convincimento dell'organo giudicante in quanto contiene elementi chiari e coerenti su quanto accaduto e non risultano contraddittori;

Considerato pertanto che l'assunto della ricorrente non costituisce motivo per infliggere alla società A.S.D. Prasar la punizione sportiva della perdita della gara nonostante sia da rilevare, in questa sede, che la distinta di gara consegnata dalla società A.S.D. Pizzo non riporti correttamente l'indicazione del numero di maglia con la quale il calciatore Marid Anas ha effettivamente preso parte alla gara e, pertanto, ha indotto la stessa a presentare ricorso avverso la regolarità dell'incontro;

Ritenuto di dovere rigettare il ricorso proposto dalla società A.S.D. Pizzo;

delibera

- 1) rigettare il ricorso della società A.S.D. Pizzo e, per l'effetto, homologare il risultato della gara PRASAR - PIZZO: 0-0;
- 2) infliggere alla società A.S.D. Prasar l'ammenda di € 50,00 per inadeguata compilazione della distinta di gara;
- 3) accreditare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato dalla società A.S.D. Pizzo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 19/ 3/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIUDA SALVATORE (SCANDALE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LORE MATTIA (REAL COSENZA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

COLUCCIO VINCENZO (SCANDALE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MAGGIO ZECCA CRISTIAN (SCANDALE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/ 3/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 300,00 ROSARNESE

Per espressioni discriminatorie ed offensive da parte di propri sostenitori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, durante la gara.

€ 80,00 REAL COSENZA

Per presenza di persone non autorizzate, ma chiaramente riconducibili alla società, nei pressi degli spogliatoi a fine primo tempo (Rapporto C.d.c.).

€ 50,00 GEBBIONE 2020

Per aver causato, propri giocatori, disordini in campo con i giocatori della squadra avversaria, che costringevano l'arbitro a sospendere la gara per circa 10 minuti.

€ 50,00 MARCA FOOTBALL CLUB

Per utilizzo di fumogeni da parte di propri sostenitori ad inizio e durante la gara (rapporto C.d.C.).

€ 50,00 RIZZICONI

Per aver causato, propri giocatori, disordini in campo con i giocatori della squadra avversaria, che costringevano l'arbitro a sospendere la gara per circa 10 minuti.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 2/ 4/2025

PALUMBO GIOVANNI (CATONA CALCIO)

Per entrata abusiva in campo durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

MUSICO CARMELO (BAGNARESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUNO LEONARDO (CS LAZZARO 1974)

CONDELLO EMANUELE (RIZZICONI)

MASSAGGIATORI**INIBIZIONE FINO AL 2/ 4/2025**

COTRONEO ALESSANDRO (CATONA CALCIO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA**

COTRONEO MICHELE (CATONA CALCIO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

FRANZESE ANIELLO DANIELE (MARCA FOOTBALL CLUB)

Per frasi blasfeme durante la gara (Rapporto C.d.C.).

AMMONIZIONE (II INFR)

FIORETTI CARMINE (PRASAR)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

BRUZZESE FRANCESCO (RC GALLINA CALCIO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

GALANTUCCI ALESSIO (CUS COSENZA)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO**AMMONIZIONE (I INFR)**

MARTORANO FRANCESCO (RC GALLINA CALCIO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

LEONE CARLO (ACADEMY ARDORE)

ALIUO CRISTIANO (RC GALLINA CALCIO)

DIALLO IBRA (GEBBIONE 2020)

AUDINO DOMENICO (RIZZICONI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSTABILE GIANMARCO (BRUTUM COSENZA)

COMANDE VINCENZO (RC GALLINA CALCIO)

SANGARE IBRAHIM (PIZZO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

CARBONE FRANCESCO (BAGNARESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

JALLOW EBRIMA	(BAGNARESE)	SCARLATO SERAFINO	(BRUTIUM COSENZA)
MERCURIO DAVIDE	(CAMPESE)	DEL POPOLO DARIO	(CS LAZZARO 1974)
SORIANO ROBERTO	(PIZZO)	LORE MATTIA	(REAL COSENZA)
BERTUCCI ALESSANDRO	(SPORTING POLISTENA)	CORICA ANTONIO	(SPORTING POLISTENA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FERRARELLI FRANCESCO	(PRASAR)	GUERRISI PASQUALE	(RIZZICONI)
----------------------	----------	-------------------	-------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FAVA GIUSEPPEANTONIO	(CS LAZZARO 1974)	PADUANO LUCA	(GEBBIONE 2020)
IANNICELLI ANTONIO	(GEPPINO NETTI)	BUONGIORNO DOMENICO	(LUZZESE CALCIO 1965)
PIACENTE MATTEO	(PROMOSPORT LAMEZIA)	ALIQUO GIANLUIGI	(RC GALLINA CALCIO)
CELIBATO MARCO	(RC GALLINA CALCIO)		

AMMONIZIONE (VIII INFR)

IANNI VINCENZO	(BAGNARESE)	BATTAGLIA GIUSEPPE	(CS LAZZARO 1974)
MARRELLO SAMUELE	(PROMOSPORT LAMEZIA)		

AMMONIZIONE (VII INFR)

BENEDETTO GIOVANNI	(CS LAZZARO 1974)	CARATTOZZOLO EMANUELE	(RIZZICONI)
CASTIGLIONE CLAUDIO	(SAN GAETANO CATANOSO)		

AMMONIZIONE (VI INFR)

FOCA PAOLO	(CAMPESE)	SPANTI EMANUELE	(CATONA CALCIO)
LIKAJ JONATHAN	(CUS COSENZA)	ORLANDO GIUSEPPE	(CUS COSENZA)
PONZIO LEONARDO	(CUS COSENZA)	VERTA GIANLUCA	(MARCA FOOTBALL CLUB)
GALATI ROCCO	(ROSARNESE)	PAPARATTI LIVIO	(ROSARNESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

LANZINO FRANCESCO	(BRUTIUM COSENZA)	CREA ADRIANO	(CS LAZZARO 1974)
FIUMARA ALESSANDRO	(CUS COSENZA)	GALEANO SIMONE	(CUS COSENZA)
DAMORE NICOLAS	(GEPPINO NETTI)	FILIDORO FRANCESCO	(LUZZESE CALCIO 1965)
POSA MATTIA	(LUZZESE CALCIO 1965)	CAMPAGNA MARCO	(PRASAR)
SANTACROCE MATTEO	(PROMOSPORT LAMEZIA)	FALCO DOMENICO	(RC GALLINA CALCIO)
GARCEA DAVIDE	(ROSARNESE)	FALDUTO ANTONINO	(SAN GAETANO CATANOSO)
STILLITANO DOMENICO	(SPORTING POLISTENA)		

AMMONIZIONE (II INFR)

MORALES EMILIANO	(ACADEMY ARDORE)	GAUDIO FRANCESCO	(AUDACE SAN MARCO)
PORRO ALESSANDRO	(BRUTIUM COSENZA)	FURCI GIAMPIETRO	(CATONA CALCIO)
AIELLO NICCOLO	(CUS COSENZA)	BATTAGLIA GIANDOMENICO	(GEBBIONE 2020)
SOKONA MOULAYE ABASS	(PIZZO)	TRIPODI ORLANDO	(PIZZO)
CAPUTO MARCO	(REAL COSENZA)	GORGOGNONE FRANCESCO	(REAL TREBISACCE)
UDE JENS CHIGOZIE	(SPEZZANO ALBANESE)		

AMMONIZIONE (I INFR)

POSTORINO ANTONINO	(CAMPESE)	MARCIANO GIUSEPPE	(CATONA CALCIO)
RUFFOLO DANILO	(MARCA FOOTBALL CLUB)	ALVIANO FRANCESCO PIO	(ROSARNESE)
ANERI GIOVANBATTISTA	(SAN GAETANO CATANOSO)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/ 3/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 120,00 CITTA DI SIDERNO

Per avere propri giocatori causato disordini in campo a fine gara.

€ 100,00 THEMESEN

Per condotta ostruzionistica da parte di persona riconducibile alla società (magazziniere) il quale ritardava la ripresa del gioco nascondendo i palloni da gara.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

PETROLO ANTONIO

(SANTONOFRIO CALCIO)

ZACCARIA ANDREA

(SANTONOFRIO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MAMONE COSIMO

(REAL FABRIZIESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

CARABETTA GIUSEPPE

(CITTA DI SIDERNO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

FALBO GAETANO

(CITTA DI CIRO MARINA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

MONTELEONE GIUSEPPE

(ROCCELLA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 2/ 4/2025

MARINO PIETRO

(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)

Per condotta antisportiva nei riguardi di un giocatore della squadra avversaria durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CARABETTA ANTONIO

(CITTA DI SIDERNO)

Per aver provocato disordini in campo dopo il triplice fischio.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MILETTA ALEX

(POLISPORTIVA PALERMITI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SERVIDIO BRIAN

(ACRI ACADEMY)

GULLACI FRANCESCO

(CITTA DI SIDERNO)

FAYOUKA ABDELKADER

BOMPAROLA PIETRO

(ATLETICO SAN LUCIDO)

(THEMESEN)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

GRADILONE EMANUELE	(ACRI ACADEMY)	PERRI MANUEL	(AUDACE DECOLLATURA)
CONIGLIO ANTONIO DANIELE	(BIVONGI PAZZANO 1968)	DELUCA NICOLO	(BIVONGI PAZZANO 1968)
MANE INSA	(CITTA DI CIRO MARINA)	ANGOTTI ANTONIO	(PINO DONATO TAVERNA)
JLASSI MOHAMED	(SAN FILI 1926)	CANNITELLO GIUSEPPE	(SANTONOFRIO CALCIO)
MARRA FRANCESCO	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)	VIOLA PASQUALE ALESSI	(TAURIANOVA ACADEMY)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PANAJA MARCO	(CITTA DI SIDERNO)	MARINO ANDREA	(CITTA DI SOVERATO)
BOMPAROLA DAVIDE	(THEMESEN)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALGIERI RAFFAELE	(ACRI ACADEMY)	SOMBRA ALVAREZ ANGEL DAVID	(ACRI ACADEMY)
SCHIPANI SAMUELE	(CUTRO)	MARINO MANUEL	(GALLINESE DL)
MARINO MARCO	(PINO DONATO TAVERNA)	MILETTA ALEX	(POLISPORTIVA PALERMITI)
IOVANE FRANCESCO	(S.MAURO MARCHESATO)	PINGITORE GIUSEPPE SALVAT	(S.MAURO MARCHESATO)
LONGO DANIELE	(SAN FILI 1926)	RENDE MICHAEL	(SAN FILI 1926)
BALSAMO MARIO	(SCANDALE)	LORE ANTONIO	(SCANDALE)
MAMMONE DOMENICO GIUSEP	(TAURIANOVA ACADEMY)		

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FARDELLO SIMONE	(NUOVA ROGGIANO 2020)	DESIMONE FRANCESCO	(THEMESEN)
-----------------	-----------------------	--------------------	------------

AMMONIZIONE (VII INFR)

ROSSI MASSIMO	(CUTRO)	MARCHESANO FRANCESCO	(LAUREANA 2021)
---------------	---------	----------------------	-----------------

AMMONIZIONE (VI INFR)

LAMIRATA ANDREA	(ACRI ACADEMY)	MARULLA ANTONIO	(BIVONGI PAZZANO 1968)
CARABETTA ANTONIO	(CITTA DI SIDERNO)	COLO ANDREA	(GALLINESE DL)
BERTUCCI BRUNO	(REAL FABRIZIESE)	ANTONELLI ROBERTO	(TAURIANOVA ACADEMY)
SACCA ANTONIO	(TAURIANOVA ACADEMY)	SACCA PASQUALE	(TAURIANOVA ACADEMY)

AMMONIZIONE (III INFR)

CONFORTI THOMAS ANGELO	(ACRI ACADEMY)	MOLINARI TULLIO	(ACRI ACADEMY)
MAZZA EMANUELE	(ATLETICO SAN LUCIDO)	MIRAFIORE ANDREA	(ATLETICO SAN LUCIDO)
BINETTI ALESSANDRO	(BISIGNANO)	FORESTA GASPARE	(CITTA DI CIRO MARINA)
ARCHINA PIERO MARIO	(CITTA DI SIDERNO)	STRAFACE LUCANTONIO	(KRATOS BISIGNANO)
DE GIACOMO GIOVANNI	(NUOVA ROGGIANO 2020)	IACONETTI ALESSANDRO	(NUOVA ROGGIANO 2020)
FRANCONE DOMENICO	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)	JUAREZ MAURO IGNACIO	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
ARAMBURU JUAN CRUZ	(REAL FABRIZIESE)	ABOULFATH MORADE	(ROMBIOLESE)
SIMONETTI FRANCESCO	(ROMBIOLESE)	ARONA NICOLA	(SANTONOFRIO CALCIO)
BRUZZESE SERAFINO	(TAURIANOVA ACADEMY)	GRECO PASQUALE	(TAURIANOVA ACADEMY)
FARACO DAVIDE	(THEMESEN)	PERFETTO SAMUELE	(THEMESEN)

AMMONIZIONE (II INFR)

BEZZON SIMONE	(BISIGNANO)	FRASCA STEFANO	(CITTA DI SIDERNO)
PAPARO PASQUALE	(CITTA DI SOVERATO)	SESTITO FRANCESCO	(CUTRO)
SANCHEZ FEDERICO NICOLA	(REAL FABRIZIESE)	MONTESANO GIUSEPPE	(ROCCA DI NETO 1966)
VACCARO SAMUELE	(ROCCA DI NETO 1966)	COMMARA ALESSANDRO	(SCANDALE)
RODRIGUEZ JORGE AGUSTIN	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)	INGLESE VINCENZO	(THEMESEN)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARCHESE DANIELE	(ATLETICO SAN LUCIDO)	CALIGIURI FRANCESCO	(AUDACE DECOLLATURA)
IANNONE EMANUELE	(CUTRO)	GENCARELLI FRANCESCO PIO	(KRATOS BISIGNANO)
CALLIPO MATTIA	(PISCOPIO 2019)	GUGLIELMINI BRUNO	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
CAMARA KESSERY	(ROCCELLA)	MANGONE ANTONIO	(ROMBIOLESE)
ORTEGON GRACIA NICOLAS SANTIAG	(ROMBIOLESE)	INNARO ANSELMO	(SCANDALE)
PIPERIS VINCENZO	(SCANDALE)	TORCHIA MATTIA	(SERSALESE)
TRAICU LAURENTIN CONST	(SERSALESE)	FIMOGNARI ALEX	(SIDERNO 1911)

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/ 3/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

NUDI FRANCESCO SAVER (SPORTIVA RENDE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MAGNOLIA MICHELLE (CROTONE S.R.L.)

AMMONIZIONE (II INFR)

LE PIANE SARIDE (CUS COSENZA)
MOSCATELLO ALESSIA G (SPORTIVA RENDE)

SICILIANO MARIA (E.COSCARELLO CASTROLIBERO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CANDIGLIOTA SIMONA (CROTONE S.R.L.)
EUSEBIO SARA (CUS COSENZA)

LA MALFA CARMEN (CROTONE S.R.L.)
GENIO VERONICA (E.COSCARELLO CASTROLIBERO)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/ 3/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 28/ 5/2025

SERRATORE PASQUALINO (ICIERRE LAMEZIA C5)

per atto di protesta di modesta violenza contro l'arbitro, comportamento reiterato al termine della gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

SALVINO LUIGI (MIRTO C5)

AMMONIZIONE (II INFR)

CHIANELLO SALVATORE (DOMENICO SPORT)

AMMONIZIONE (I INFR)

TERRANOVA LEO (DUELLE FUTSAL CETRARO)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

FUSARO NATALE (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

RUSSO CARMINE (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

NOVELLO EMANUELE (DOMENICO SPORT) RICONOSCIUTO WALTER (DUELLE FUTSAL CETRARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)CHIAPPETTA RAFFAELE (DOMENICO SPORT) DALLA VALLE ETCHYVERY (DUELLE FUTSAL CETRARO)
MURACA DIEGO (ICIERRE LAMEZIA C5)**AMMONIZIONE (III INFR)**CORBO LUIGI (BFB ROVITO) POTESTIO LUCA (BFB ROVITO)
MAIO FRANCESCO (DOMENICO SPORT) SANSOSTRI CRISTIAN EUGENI (DOMENICO SPORT)
BISIGNANO ANDREA (DUELLE FUTSAL CETRARO) BONOCORE FRANCESCO (DUELLE FUTSAL CETRARO)
MARTINO SAMUEL (ICIERRE LAMEZIA C5) PANTANETTI GUIDO LUIS (LA SPORTIVA CARIATESE)**AMMONIZIONE (II INFR)**OLIVIERO FRANCESCO (CITTA DI FIORE C5) SCIGLIANO DOMENICO (MIRTO C5)
LIBRANDI GIANBATTISTA (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5) FRANCISCO GARCIA GUSTAVO (RHEGION 730 FC)**AMMONIZIONE (I INFR)**OLIVIERO GIOVANNI (BFB ROVITO) CAROLEO MATTIA (PANTERE NERE CATANZARO)
SCICCHITANO ANDREA (PANTERE NERE CATANZARO)**CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/ 3/2025**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**INIBIZIONE FINO AL 2/ 4/2025**

LONGO GIUSEPPE (FUTSAL SELES)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara (colpiva con un pugno il tavolo del personale medico).

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DASCOLA GIOVANNI MARCO (OLIMPIA 2000) VILARDI FRANCESCO (SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

ROMEO DANILO (FUTSAL SELES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALFANO MATTIA (PIANETTE FUTSAL 2023)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SPADAFORA FRANCESCO	(FUTSAL MORELLI 15)	ELIA ROCCO	(PIANETTE FUTSAL 2023)
---------------------	---------------------	------------	------------------------

AMMONIZIONE (VI INFR)

FALZIA CHRISTIAN	(PGS AURORA GALLICO)	CERAVOLO AGOSTINO	(REAL KRIMISA)
------------------	----------------------	-------------------	----------------

AMMONIZIONE (III INFR)

PLUTINO GIUSEPPE	(C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)	ROTA SALVATORE	(FUTSAL MORELLI 15)
SINOPOLI GIANFRANCO	(REAL KRIMISA)		

AMMONIZIONE (II INFR)

BASILE AMEDEO	(C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)	PANTUSA MARCO	(FUTSAL MORELLI 15)
MALARA GIUSEPPE FRAN	(OLIMPIA 2000)		

AMMONIZIONE (I INFR)

VIGGIANO ALESSANDRO	(FUTSAL KROTON)	MORENA SAMUELE	(PGS AURORA GALLICO)
GENTILE FRANCESCO	(REAL KRIMISA)	MINNITI FILIPPO	(ZEFHIR PELLARO C5)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5 - FASE FINALE**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/ 3/2025**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI**INIBIZIONE FINO AL 14/ 5/2025**

VAZZANA GIUSEPPE	(GALLINESE DL)
------------------	----------------

per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

INIBIZIONE FINO AL 2/ 4/2025

MONTESANTI LUCA	(ICIERRE LAMEZIA C5)
-----------------	----------------------

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

DIANO PAOLO	(ICIERRE LAMEZIA C5)
-------------	----------------------

per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LETIZIA GIORGIO	(GALLINESE DL)	ZUMBO PASQUALE	(GALLINESE DL)
FIorentino LEONARDO	(ICIERRE LAMEZIA C5)		

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

PELLEGRINO GIANLUCA	(FUTSAL SELES)	MERCURI VINCENZO	(ICIERRE LAMEZIA C5)
PERSICO CHRISTIAN	(ICIERRE LAMEZIA C5)		

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/ 3/2025**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 200,00 8 MARZO**

per l'accensione di numero due fumogeni ad inizio gara, nonché per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

DIRIGENTI**AMMONIZIONE (II INFR)**

CHIAPPETTA ALESSANDRO (PIANETTE FUTSAL 2023)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (III INFR)**

ABATE ILENIA (VAL GALLICO)

RIGITANO MICHELA (8 MARZO)

AMMONIZIONE (II INFR)

IACOPINO ILARIA (A.S.D.MATICI A.P.S.)
MALAVENDA CATERINA (VAL GALLICO)

DOMINICI LUDOVICA (ARCUDACE PALMI CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

ROMOLA FRANCESCA (ARCUDACE PALMI CLUB)
SABATINO IMMACOLATA (ASD SAN NICOLA MELICUCCO)
NOTO VIVIANA (REGGIO SPORTING CLUB)

FAZIO MIMMA (ASD SAN NICOLA MELICUCCO)
BORRELLO MARIA GRAZIA (REGGIO SPORTING CLUB)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a **COMITATO REGIONALE CALABRIA LND - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO)** entro il **10 APRILE 2025** specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 33, 39, 101, 103, 117 delle NOIF;
- preso atto della delega conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 febbraio 2025;
- sentiti i Vice-Presidenti FIGC e i Presidenti delle Componenti federali;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 33, 39, 101, 103, 117 delle NOIF, secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 33

I “giovani di serie”

1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.

2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, **ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 ter**, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

2 ter. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:

a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest’ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell’opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell’ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

Qualora il/la calciatore/calciatrice sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all’art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la

calciatore/calciatrice “giovane di serie” può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito o confermato tale qualifica prima del compimento del 17° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un’unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/**calciatrici** maggiorenni e per i/le calciatori/**calciatrici** minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del/**della** calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2025, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 *bis* trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 *bis* va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 *bis* non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.

Il comma 2 *ter* trova applicazione dal 1° luglio 2025.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell'entrata in vigore del comma 2 *bis* mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 *bis*.

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Art. 39

Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

1 *bis*. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il/la calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il/la giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il/la giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal

legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:

- i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento;
- ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa);
- iii) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del/della calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 101

I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai

sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", "giocatori e giocatrici di Calcio a 5" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;

b) che sia precisato l'importo convenuto;

c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6 bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;

b) che sia precisato l'importo convenuto;

c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o

meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

6 *ter*. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” o “non professionisti” tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

- a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
- b) che sia precisato l’importo convenuto;
- c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del/della calciatore/calciatrice “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società cedente e **purché non abbia sottoscritto o non sottoscriva alcun contratto di apprendistato con le società coinvolte**. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, e diritto di recesso, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nel secondo trasferimento temporaneo. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

Art. 103

Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico

1. La cessione temporanea del contratto con il/la calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

- a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;
- b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”.

La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla

calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal/dalla calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4 bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva e nei casi previsti al successivo comma 8, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";

d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quella di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti

temporali previsti per i contratti degli/delle “apprendisti/e prof.”.

Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

4 *ter*. Ciascuna società di Serie A, Serie B e Serie C, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:

- fino a otto calciatori “professionisti” e/o “apprendisti prof”, acquisiti a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;
- fino a otto “calciatori professionisti” e/o “apprendisti prof”, trasferiti a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC.

Ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:

- fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, acquisite a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;
- fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, trasferite a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC.

Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.

Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere contemporaneamente:

- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof”, acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club;
- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof” trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono adottare ulteriori regole per disciplinare le modalità d’impiego dei/delle calciatori/calciatrici trasferiti/e a titolo temporaneo.

6. Non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il/la calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof.” già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un’ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell’originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del/della calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall’esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

- a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;
- b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli/delle “apprendisti/e prof.”.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d’accordo tra loro e con il consenso del/della calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

- a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista,

“apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall’Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

Norme transitorie

1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025.

2. Le cessioni temporanee di contratto con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” effettuate prima del 1° luglio 2025, ad esclusione dei contratti preliminari riferiti alla stagione sportiva 2025/2026, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza ma sono da conteggiare nei limiti numerici previsti al successivo punto 3.

3. Il comma 4 *ter* entra in vigore il 1° luglio 2025, ad eccezione del suo primo paragrafo (relativo al limite degli 8 calciatori e delle 6 calciatrici), che entra in vigore il 1° luglio 2027.

Nelle more dell’entrata in vigore del primo paragrafo dell’art. 4 *ter*:

- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a dieci calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” **da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC;** e
- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” **da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC;** e
- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a otto calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” **da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC;** e
- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a sette calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” **da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC.**

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof”

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal

contratto, dall'Accordo Collettivo e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale **di un rapporto contrattuale instaurato a titolo definitivo** risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il/la calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

3 *bis*. La risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici "professionisti/e" o "apprendisti/e prof" tesserati/e a titolo temporaneo, intervenuta per cause diverse da quelle di cui all'articolo 103 bis, determina il diritto del/della calciatore/calciatrice di ottenere il ripristino dei rapporti con l'originaria società cedente, da richiedersi mediante la compilazione dell'apposito modulo da depositare presso la Lega di appartenenza di quest'ultima. In tal caso:

- a) **le eventuali clausole relative all'obbligo di riscatto con condizione non ancora verificatasi, opzione e controopzione sono risolte di diritto;**
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati;
- c) **ai fini dell'utilizzazione sportiva la richiesta di reintegro dovrà essere depositata** nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale;
- d) è fatto salvo il diritto dell'originaria società cedente di ottenere il risarcimento del danno derivante dall'obbligo di reintegro anticipato del/della calciatore/calciatrice. Il risarcimento non potrà essere inferiore alla retribuzione contrattualmente dovuta al/alla calciatore/calciatrice per il periodo intercorrente tra la data di reintegro e la scadenza originaria del trasferimento temporaneo.

4. Il/la calciatore/calciatrice "non professionista" che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da "professionista" o "apprendista prof" e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da "non professionista" fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un/una calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l'assunzione della qualifica di "non professionista". Il/la calciatore/calciatrice già tesserato/a come "professionista", quello/a già tesserato/a come "apprendista prof" e quello/a già tesserato/a come "giovane di serie", al/alla quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 213/A

Il Comunicato Ufficiale n. 110/A del 23 gennaio 2023 non ha più efficacia a far data dal 1° marzo 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 219/A

Manifestazione interesse nomina componente aggiunto Corte Federale di Appello

Il Presidente Federale

- attesa la necessità di nominare i componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economica-aziendale e tributaria della Corte Federale di Appello, previsti dall'art. 34, comma 14, dello Statuto Federale;
- ritenuto opportuno acquisire le candidature alla carica di componente aggiunto della Corte Federale di Appello attraverso una manifestazione di interesse;
- considerato che la nomina dei componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economica-aziendale e tributaria della Corte Federale di Appello sarà effettuata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. su proposta del Presidente Federale, previa verifica da parte della Commissione Federale di Garanzia

COMUNICA

coloro i quali hanno interesse ad essere nominati componente aggiunto con competenze specifiche in materia gestionale, economica-aziendale e tributaria della Corte Federale di Appello possono presentare la propria candidatura **entro il termine del 24 aprile 2025, ore 19:00**, attraverso la compilazione in modalità telematica del modulo disponibile online all'indirizzo web <https://events.penguinpass.it/room/25-28CFAaggiunti>

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 220/A

Manifestazione interesse nomina componente aggiunto Tribunale Federale a livello Nazionale - Sezione Disciplinare

Il Presidente Federale

- attesa la necessità di nominare i componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economica-aziendale e tributaria del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare previsti dall'art. 34, comma 14, dello Statuto Federale;
- ritenuto opportuno acquisire le candidature alla carica di componente aggiunto del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare attraverso una manifestazione di interesse;
- considerato che la nomina dei componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economica-aziendale e tributaria del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare sarà effettuata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. su proposta del Presidente Federale, previa verifica da parte della Commissione Federale di Garanzia

COMUNICA

coloro i quali hanno interesse ad essere nominati componente aggiunto con competenze specifiche in materia gestionale, economica-aziendale e tributaria del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare possono presentare la propria candidatura **entro il termine del 24 aprile 2025, ore 19:00**, attraverso la compilazione in modalità telematica del modulo disponibile online all'indirizzo web <https://events.penguinpass.it/room/25-28TFNaggiunti>

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 11 – 2025

Oggetto: 1) Lavoro sportivo in ambito dilettantistico – Pensioni “Quota 100” -
Possibilità di cumulo – Sentenza della Corte dei Conti –
2) Contributo 5 x 1000 – Termine 10 aprile per le nuove domande di iscrizione –

1 – Si segnala una interessante sentenza n. 19 del 16 gennaio 2025, emessa dalla Corte dei Conti – Sezione del Veneto, concernente la importante questione sollevata dall’INPS in merito alla incumulabilità dei compensi di collaborazioni coordinate e continuative nell’ambito dello sport dilettantistico percepiti da soggetti pensionati “Quota 100”.

Come è noto, l’art. 14 del D. L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha introdotto la possibilità di accedere alla pensione anticipata per i soggetti con 62 anni di età e 32 anni di versamenti contributivi - cd. “Quota 100”.

Il comma 3 dello stesso articolo 14, ha stabilito che la “Quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Con il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, e successive modificazioni, emanato in attuazione della riforma dello sport, i compensi di lavoro sportivo nel settore dello sport dilettantistico, che in precedenza erano considerati “redditi diversi”, sono stati inquadrati tra i “redditi di lavoro dipendente o assimilati” o tra quelli di “lavoro autonomo”.

L’INPS, conformemente a quanto stabilito dal suddetto comma 3, dell’art. 14 del D. L. n. 4/2019, ha iniziato a contestare ai soggetti pensionati “Quota 100” e percettori di compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative rese nell’ambito dello sport dilettantistico, l’incompatibilità dei medesimi compensi sportivi con la pensione, con conseguente revoca del trattamento pensionistico e richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di pensione.

Ciò ha creato e sta creando notevoli preoccupazioni per i soggetti interessati e si invoca, nelle sedi opportune, un intervento legislativo per dirimere la problematica escludendo i compensi sportivi in argomento da quanto previsto dal citato comma 3 del richiamato art. 14.

Sulla questione, nel contempo, è intervenuta la predetta sentenza n. 19 del 16 gennaio 2025, della Corte di Conti - Sezione del Veneto, che, almeno parzialmente, si è pronunciata a favore dei percettori del compenso sportivo in argomento, purchè di importo non superiore a 5.000,00 euro.

L’assunto dei Magistrati della Corte dei Conti veneta, anche in ossequio dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 234 del 24 novembre 2022, che ha ritenuto legittima la norma recata dal citato comma 3, precisando, tra l’altro, che l’incumulabilità è rivolta a garantire un’effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale all’interno di un sistema previdenziale sostenibile.

In virtù di tali considerazioni, la citata Corte dei Conti ha evidenziato che la natura dei rapporti di lavoro sportivo non sempre può essere concepita, specie se remunerata in misura minima, 5.000,00 euro annui, come una stabile ed effettiva occupazione lavorativa, specie poi nella considerazione che l’attività sportiva dilettantistica posta in essere dai soggetti in argomento ha una importante funzione sociale, con particolare riferimento all’attività sportiva giovanile e, pertanto, non può essere riportata rigidamente nel mercato del lavoro.

Infatti, hanno tra l’altro ritenuto i Magistrati, il compenso inferiore a 5.000,00 euro annui, al pari del lavoro autonomo occasionale, non solo non comporta, data la sua esiguità, un reinserimento nel mercato del lavoro, ma non incide nemmeno sul sistema pensionistico.

Conseguentemente, conclude la sentenza, la incumulabilità di cui al citato comma 3 dell’art. 14, del

Decreto Legge n. 4/2019, non opera sul compenso sportivo in argomento inferiore al suddetto importo di 5.000,00 euro.

2 – Entro il 10 aprile 2025, le Associazioni Sportive Dilettantistiche di nuova costituzione o le ASD che non si sono iscritte nell'anno precedente o quelle non regolarmente iscritte e prive dei requisiti nell'anno precedente, possono richiedere di iscriversi nell'elenco permanente dei soggetti che richiedono di essere ammessi al contributo del 5 per mille.

Per l'ammissione al contributo necessitano i seguenti requisiti:

- iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RNASD -
- svolgimento di una rilevante attività sociale;
- presenza, all'interno dell'organizzazione sportiva, di un settore giovanile;
- affiliazione ad una Federazione sportiva riconosciuta dal CONI;
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni ovvero avviamento e formazione allo sport di persone di età non inferiore a 60 anni e/o di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Per essere ammessi al contributo deve essere compilato, con apposito software, il modello tracciato sul sito CONI e inviarlo, anche per il tramite di intermediari abilitati, all'Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2025.

Non sono accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Si riporta, di seguito, la tempistica dei vari adempimenti:

-Inizio presentazione domanda di iscrizione	8 marzo 2025
-termine per l'invio della domanda di iscrizione	10 aprile 2025
-pubblicazione elenco provvisorio da parte del CONI	20 aprile 2025
-richiesta correzione di errori in merito all'elenco provvisorio	30 aprile 2025
-pubblicazione dell'elenco definitivo	10 maggio 2025
-termine regolarizzazione domande tardive con sanzione di € 250,00 con Mod. F24- ELIDE- codice tributo 8115 -	30 settembre 2025

Come è noto, invece, le ASD che sono già iscritte nell'elenco permanente, per le quali permangono nell'anno le condizioni previste dalla legge, non sono più tenute per gli anni successivi ad effettuare una nuova comunicazione, fatto salvo il caso di variazione del rappresentante legale, che necessita di trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva della precedente all'Ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 aprile 2025.